

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2498

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

(V. Stampato Camera n. 4268)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 2003*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia
di giustizia sportiva

—————

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, N. 220*All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: «tra gli ordinamenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica» e la parola: «effettiva» è soppressa.

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»;

al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale» sono inserite le seguenti: «del Lazio»;

al comma 4, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio» sono inserite le seguenti: «con sede in Roma» e le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse;

il comma 5 è soppresso.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di **effettiva** rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva

Articolo 1.

(Principi generali)

1. *Identico.*

2. I rapporti tra **l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica** sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo)

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive **ed agonistiche**;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) **l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati**;

d) **l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.**

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo)

1. *Identico:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) identica.

soppressa

soppressa

2. *Identico.*

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria)

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-*bis* della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà **ai sensi del comma 3.**

5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

(*Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria*)

1. *Identico.*

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale **del Lazio** con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. *Identico.*

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio **con sede in Roma**, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.

Soppresso

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – URBANI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

